

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 189 in data 19-01-2026

OGGETTO : DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ A PROCEDURA DI VAS DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG DEL COMUNE DI CHALLAND-SAINT-ANSELME PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO IN FRAZIONE TILLY, AI SENSI DELL'ART. 12BIS DELLA L.R. 11/1998.

In vacanza del Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria,
il Coordinatore

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 575 in data 22 maggio 2023 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale di primo livello al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 recante: “normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”;

richiamato, in particolare, l’articolo 12bis, comma 5, della l.r. 11/1998, che dispone la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) attribuendo alla Struttura regionale competente in materia il compito di verificare i possibili effetti significativi sull’ambiente della variante urbanistica ed esprimere conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità;

rilevato che in data 11 novembre 2025 da parte del Comune di Challand-Saint-Anselme, è pervenuta alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria, la documentazione relativa alla variante non sostanziale al PRG vigente per la realizzazione di un nuovo parcheggio in frazione Tilly, per la verifica di assoggettabilità a VAS della medesima;

rilevato in particolare che la presente variante riguarda l’ampliamento dell’area a servizi a parcheggio denominata Pa4 all’interno della sottozona Ac2 – *Tilly*;

rilevato che nell’ambito della procedura istruttoria la Struttura competente ha ritenuto di individuare i seguenti soggetti aventi competenze in materia ambientale e territoriale consultati tramite comunicazione di inizio procedimento in data 13 novembre 2025:

- il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, la Struttura pianificazione territoriale, la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, la Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali, l’Ufficio autorizzazioni beni architettonici e contributi;

rilevato che nell’ambito della suddetta consultazione sono pervenute da parte dei soggetti competenti consultati le seguenti osservazioni:

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio (parere acquisito agli atti in data 10 dicembre 2025 con nota prot. 9024/VIAVAS):

“In riferimento alla richiesta formulata da codesta struttura, trasmessa con la nota prot. n. 8397 del 13/11/2025 (ns. rif. prot. n. 10852/DDS del 17/11/2025), riguardante la variante in oggetto, lo scrivente Dipartimento riporta la propria istruttoria rispetto ai criteri di valutazione allegati.

Istruttoria

La variante in oggetto riguarda l’ampliamento dell’area a servizi a parcheggio denominata Pa4 all’interno della sottozona Ac2 – *Tilly* (Variante sostanziale adottata con D.C.C. 20/2018) e la contestuale localizzazione del parcheggio all’interno della sottozona A9 – *Tilly* (PRGC vigente) nel Comune di Challand-Saint-Anselme. Si prevede pertanto la modifica della Tavola V3 – zonizzazione del PRGC vigente, della Tavola P4.4 della variante sostanziale generale adottata – zonizzazione e servizi, ampliamento parcheggio Pa4 di progetto (con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui mappali interessati) e della Relazione della variante sostanziale generale adottata – paragrafo B1.1.4 – Infrastrutture e servizi – aggiornamento della parte relativa ai parcheggi.

Si rileva che l’art. 38 della l.r. 11/1998 è stato oggetto di modifica e, a partire dal 1° ottobre 2025, sono entrate in vigore le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale attuativa n. 1117 del 11/08/2025.

Il Consiglio regionale, inoltre, con la deliberazione n. 1788/XII in data 08/02/2006, ha provveduto ad approvare l’aggiornamento, all’orizzonte temporale del 2030, del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA 2030).

Considerazioni in merito agli aspetti di competenza

Si osserva che i mappali oggetto della presente variante, Foglio: 24 Mappali: 2 (parte) e 3 posti nella sottozona Ac2 (Variante adottata) e nella sottozona A9 (PRGC vigente):

- ricadono in fascia F3, bassa pericolosità per frane come riportato nella cartografia degli ambiti inedificabili redatta ai sensi dell'art. 35 della L.R. 11/1998 e s.m.e i.;

Si rileva che non risultano interferenze con la fascia di inedificabilità dei 10 metri dai corsi d'acqua naturali, di cui all'art. 41 della L.R. 11/1998 e s.m.e i., nè interferenze con le aree appartenenti al demanio idrico, soggette alle disposizioni del R.D. 523/1904.

Si ricorda che la D.G.R. 1117/2025 consente, nelle aree a bassa pericolosità, gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia, inclusi gli interventi di nuova costruzione di edifici ed infrastrutture.

Analizzando quanto allegato si evince che il parcheggio Pa4 era già in previsione all'interno della sottozona Ac2 della variante sostanziale adottata e viene pertanto semplicemente ridimensionato ed ampliato nei mappali limitrofi in funzione delle esigenze emerse da parte dell'Amministrazione richiedente. Si prende atto della volontà comunale di prevedere un'eventuale installazione di una fermata dell'autobus nell'area da adibire a parcheggio quale intervento a corredo della presente proposta (non oggetto della presente variante). Si evidenzia che tra gli allegati proposti non è individuabile la relazione in variante (variazione paragrafo B1.1.4) così come espressamente citato a pag. 5 del Rapporto preliminare ed a pag. 6 della Relazione tecnica.

Rispetto al tema della gestione sostenibile dei suoli alpini, la variante in oggetto prevede, seppur in maniera ridotta, nuovo consumo di suolo. Come debitamente esplicitato a pag. 5 del Rapporto preliminare si attesta che il parcheggio in previsione passa da una superficie di 433 mq ad un'occupazione di suolo di 1202 mq circa (incremento di 769 mq) permettendo una maggiorazione di circa 26 posti auto. Si rileva che a pag. 14 del rapporto preliminare si attesta quale misura di compensazione *“la riduzione del parcheggio esistente (pa4 esistente) in prossimità della ex scuola, a favore di un'area vede pertinenziale al nuovo servizio di tate familiari che sarà insediato, non appena terminati i lavori di restauro dell'edificio oggetto di un progetto finanziato dal PNRR.” e “Viste le caratteristiche dell'area interessata, non si prevedono impatti negativi o riduzioni dei servizi ecosistemici in atto, importante sarà, come più volte ribadito, una corretta progettazione delle pavimentazioni drenanti e dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e l'eventuale inserimento di spazi alberati”*. Si prende atto della misura di compensazione proposta evidenziando di fatto una carenza di dati esplicativi per la migliore comprensione dell'intervento proposto (tipologia intervento, quantità a verde ecc...) sia relativamente all'ampliamento del parcheggio in previsione sia relativamente alla riduzione del parcheggio in essere.

Si richiama inoltre la parte IV, art. 41 comma 6, con contestuale Allegato I.7 – sezione II – art. 6, del Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 36/2023, sui contenuti minimi necessari in merito alle valutazioni di tipo geologico ed idrogeologico dell'area d'intervento in sede progettuale – Progetto di fattibilità tecnico economica.

Si ricorda che la proposta progettuale dovrà necessariamente riportare le misure di mitigazione e di compensazione descritte nel Rapporto preliminare che sostiene, quale misura di mitigazione, l'utilizzo di una pavimentazione drenante per la realizzazione del parcheggio.

Conclusioni

In relazione ai predetti aspetti di competenza ed ai criteri di valutazione riportati in allegato, in considerazione altresì dei contenuti del rapporto preliminare di assoggettabilità a V.A.S. e delle componenti ambientali considerate, non si ritiene necessario sottoporre a valutazione ambientale strategica la variante in oggetto.

Si ricorda che in sede di adozione della variante in oggetto dovranno essere integrate puntualmente tutte le osservazioni riportate nella presente nota.”;

Struttura pianificazione territoriale (parere acquisito agli atti in data 19 dicembre 2025 con nota prot. 9316/VIASAS):

“In riferimento alla vs. nota prot. n. 8397 del 13 novembre 2025, in considerazione della documentazione allegata e delle analisi contenute nel Rapporto preliminare di verifica di

assoggettabilità a VAS, per quanto di competenza, dal punto di vista prettamente urbanistico e della pianificazione del territorio, si osserva quanto segue.

Il procedimento è finalizzato a costituire una variante al PRG vigente approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 10854 del 29 dicembre 1995. Si prende atto della nota integrativa prot. n. 7881 del Comune, pervenuta in data 1° dicembre 2025, che specifica che il procedimento avviato è relativo all'art. 16 della l.r. 11/1998 e non all'art. 31 della medesima legge, come più volte riferito negli elaborati di VERVAS.

Rispetto alla variante generale di adeguamento del PRG al PTP e alla l.r. 11/1998 l'intervento, trattandosi del potenziamento dei servizi pubblici locali e in particolare delle aree a parcheggio, risulta coerente con gli indirizzi e le finalità riscontrabili nel testo adottato dal Comune nel 2018.

La variante, infatti, consiste nell'ampliamento, all'interno della zona A9 del Piano vigente - nonché all'interno della sottozona Ac2 Tilly del piano adottato, del vincolo per area a servizi di interesse locale pa4 destinato a parcheggio compreso tra la strada comunale e la strada regionale.

In particolare, il Rapporto preliminare specifica che il parcheggio sarà realizzato a raso e che *“Rispetto alla superficie attuale prevista di m² 433, si arriverebbe ad una superficie di m² 1.202 circa, con un incremento di m² 769.”* Sottolinea ancora che *“Nell'ottica della valorizzazione dei centri storici, al fine di favorire il recupero e riuso dei volumi esistenti, l'obiettivo della modifica proposta è quello di consentire la realizzazione di un parcheggio più esteso, adeguato alle esigenze della popolazione, considerato che la frazione di Tilly risulta densamente abitata”*.

Nel caso in esame, trattandosi di un vincolo in previsione ricadente in una sottozona di tipo “A” corrispondente al nucleo storico di Tilly, è necessario ricordare che, all'art. 52 - Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A, comma 2, lettera jbis), punto 2) della l.r. 11/1998, sono consentiti *“in presenza della classificazione del patrimonio edilizio esistente di cui alla lettera d) del comma 1bis, nelle zone territoriali di tipo A, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, nel caso in cui l'immobile sia tutelato ai sensi del d.lgs. 42/2004, dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della l.r. 56/1983”* gli interventi di iniziativa pubblica relativi a *“parcheggi a raso o aree destinate a verde pubblico che non comportino opere di trasformazione della morfologia tali da alterare la qualità e la leggibilità del tessuto storico”*.

Per quanto riguarda la componente ambientale del suolo, il Rapporto specifica che *“il consumo di suolo, considerando l'ampliamento di quanto già previsto nel Testo definitivo adottato, è limitato e in parte compensato dalla riduzione del parcheggio esistente (pa4 esistente) in prossimità della ex scuola, a favore di un'area verde pertinenziale al nuovo servizio di tate familiari che sarà insediato, non appena terminati i lavori di restauro dell'edificio oggetto di un progetto finanziato dal PNRR. Si tratta di una superficie prativa di forma triangolare in ambito antropizzato, racchiusa tra due strade, di cui una, ovvero la strada regionale ad alta percorrenza, con un suolo di scarso pregio agricolo e pastorale, non soggetto a erosione, con un basso stock di carbonio organico, come evidenziato nelle carte di uso del suolo. Viste le caratteristiche dell'area interessata, non si prevedono impatti negativi o riduzioni dei servizi ecosistemici in atto, importante sarà, come più volte ribadito, una corretta progettazione delle pavimentazioni drenanti e dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e l'eventuale inserimento di spazi alberati.”* Per quanto riguarda le misure di mitigazione/compensazione individuate per la componente suolo, il Rapporto indica che è da evitare l'impermeabilizzazione completa della superficie attraverso l'uso di una pavimentazione drenante adeguata.

La suddetta prescrizione non è stata inserita nelle NTA del PRG: si propone, a completamento della modifica proposta, di prevederne l'inserimento alla tabella relativa alla sottozona Ac2, integrata con la previsione anche di nuova vegetazione arborea ai lati del parcheggio per migliorare l'ombreggiamento della superficie del parcheggio e per migliorarne l'aspetto ambientale e paesaggistico, nonché di prevedere anche l'inserimento di una norma generale da introdurre, ad esempio, all'art. 19 (difesa del suolo) che tratti l'aspetto relativo alla impermeabilizzazione del

suolo, alla perdita dei relativi servizi ecosistemici e delle azioni da adottare per limitare e compensare i livelli di compromissione.

In conclusione, relativamente alla vs. nota prot. n. 8397 del 13/11/2025, vista la documentazione allegata e le analisi contenute nel rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, per quanto di competenza e in base all'esame svolto dal punto di vista prettamente urbanistico e pianificatorio, non si rilevano particolari effetti negativi tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS della variante a condizione che il Comune recepisca nella fase di adozione della variante le indicazioni come sopra esplicitate integrando nel PRG vigente l'art. 15 – Zone A delle NTA e, nel testo adottato dal Comune nel 2018, la tabella della sottozona Ac2 con le suddette prescrizioni.”;

Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali (parere acquisito agli atti in data 24 dicembre 2025 con nota prot. 9436/VIAVAS):

“Per quanto di competenza, in relazione alla richiesta di parere presentata da codesta Amministrazione, relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della variante non sostanziale al PRG vigente del Comune di Challand-Saint-Anselme e della successiva nota di precisazioni dello stesso Comune con la quale è stata comunicata la volontà di voler procedere ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11/1998 e non ai sensi dell'articolo 31 della stessa legge, si comunica che - come peraltro indicato in relazione - la sottozona A9 - *Tilly* è esterna alle aree soggette a tutela paesaggistica.

Tuttavia, essendo l'area collocata a margine dell'edificato del nucleo storico, al fine di preservarne la percezione, si richiede che sia introdotta nelle NTA la previsione di mantenimento di quote dell'area a parcheggio nel rispetto dell'attuale piano di campagna.

Pertanto, alle condizioni sopra riportate, non si sollevano obiezioni all'ulteriore corso del procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 12bis, comma 5, lett. d), della l.r. 06/04/1998, n. 11.

Si ricorda, inoltre, che nel caso di operazioni comportanti scavi o movimenti di terreno di qualunque natura e ricadenti nella categoria di pubblica utilità, in quanto soggette al dettato dell'allegato I.8 di cui all'articolo n. 41 c.4 del d.lgs. n. 36 del 2023, la progettazione di fattibilità tecnico-economica deve essere completata da un elaborato di “archeologia preventiva”, da trasmettere alla Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali di questa Soprintendenza per le valutazioni del caso. In alternativa, qualora se ne ravvisino gli estremi, potrà essere inviata alla stessa Struttura motivata richiesta di esclusione dall'applicazione della precedente norma.”;

atteso pertanto che, in relazione alle osservazioni ricevute nel corso dell'istruttoria non sono stati segnalati effetti negativi significativi sull'ambiente tali da necessitare un approfondimento della medesima mediante un processo di VAS;

ritenuto di richiedere al Comune proponente di tenere in considerazione le osservazioni formulate dai soggetti competenti consultati, da attuarsi in fase di adozione della variante, e progettuale relativa all'intervento;

DECIDE

1) di dichiarare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12bis, comma 5, della l.r. 11/1998, della variante non sostanziale al PRG del Comune di Challand-Saint-Anselme per la realizzazione di un nuovo parcheggio in frazione Tilly;

2) di motivare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della variante di cui al punto 1), in quanto la medesima, nel complesso, non comporta effetti negativi significativi sull'ambiente;

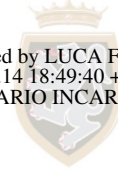
- 3) di richiedere al Comune proponente di tenere in considerazione le osservazioni formulate dai soggetti competenti consultati,
- 4) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;
- 5) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Davide MARGUERETTAZ -

IL COORDINATORE
- Luca FRANZOSO

LUCA FRANZOSO

Digitally signed by LUCA FRANZOSO
Date: 2026.01.14 18:49:40 +01:00
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Luogo: Aosta



BILANCIO FINANZE E POLITICHE CREDITIZIE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

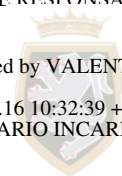
Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

Digitally signed by VALENTINA
QUINSON
Date: 2026.01.16 10:32:39 +01:00
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Luogo: Aosta



REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 20/01/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO

Digitally signed by MASSIMO BALESTRA
Date: 2026.01.20 08:44:47 +01:00
FUNZIONARIO INCARICATO
Luogo: Aosta

